

Legge regionale 26 settembre 1995 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 98

(Interventi a favore dei poli turistici. Interventi finanziati con fondi statali)(programmi 3.5.1. e 1.3.2.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
- 2.** Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1622 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, il cui stanziamento è elevato di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
- 3.** All'onere di lire 3.000 milioni derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
 - a) capitolo 2902 - lire 1.000 milioni per l'anno 1996;
 - b) capitolo 2940 - lire 2.000 milioni per l'anno 1996.